



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali*

VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., concernente “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni;

VISTO l'art.44, comma 1, lettera a) del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214;

VISTO, in particolare, l'art. 86, comma 3 bis del suddetto decreto legislativo 163/2006 nella parte in cui prevede che il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO l'art.1, comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione dell'aliquota IRAP;

VISTO l'art.2 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, in ordine alle agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani;

VISTO l'art.1 del Decreto legge 28 giugno 2013, n.76, convertito nella legge 9 agosto 2013, n.99, nella parte in cui prevede incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori giovani;

VISTO l'art.1, commi 20-23 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015), in materia di IRAP;

VISTO l'art.1, comma 118 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) nella parte in cui prevede l'esonero dalla contribuzione previdenziale con riferimento alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato;



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali*

CONSIDERATA la necessità di determinare il costo del lavoro per i lavoratori dipendenti nel settore dell'edilizia e attività affini;

ESAMINATI il CCNL stipulato il 01 luglio 2014 tra ANCE, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; il CCNL stipulato il 01 luglio 2014 tra ANCPL- LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI-PL e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL; il CCNL stipulato il 28 ottobre 2013 tra ANIEM, ANIER-CONFIMI Impresa e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL nonché il CCNL stipulato il 24 gennaio 2014 tra ANAEPACONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, DIPARTIMENTO EDILE-CLAAI e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;

ATTESO che le Parti Sociali firmatarie dei suddetti CCNL hanno convenuto di fare riferimento al suindicato CCNL sottoscritto da ANCE e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL;

CONSIDERATO che nel settore dell'edilizia e attività affini i contratti collettivi di secondo livello sono significativi per la valutazione degli elementi economici della retribuzione;

ESAMINATI i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell'edilizia e attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti all' ANCE e le Organizzazioni sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno - Fermo, Asti, Avellino, Bari – Bat, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari – Carbonia- Iglesias – Medio Campidano, Caltanissetta, Campobasso - Isernia, Caserta, Catania, Catanzaro – Crotona – Vibo Valentia, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia - Bat, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano – Lodi – Monza - Brianza, Modena, Napoli, Novara, Nuoro - Ogliastra, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro-Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari – Olbia – Tempio Pausania, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbania-Cusio Ossola, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo.

SENTITE le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei suddetti contratti collettivi, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo fissi e variabili e peculiari delle aziende adottanti i medesimi contratti;



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali*

DECRETA

Art. 1

Il costo medio orario del lavoro **a livello provinciale** per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini è determinato, nelle allegate tabelle - che fanno parte integrante del presente decreto - distintamente per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza settembre 2014.

Art. 2

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

- a) Benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa usufruisce;
- b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.;

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Giuliano POLETTI

Roma, 29 aprile 2015